

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139

- Art. 1 modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
- Art. 2 modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
- Art. 3 modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
- Art. 4 modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
- Art. 5 modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
- Art. 6 modifiche dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
- Art. 7 modifiche dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
- Art. 8 modifiche dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
- Art. 9 disposizioni transitorie
- Art. 10 entrata in vigore

art. 1 modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole « comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accREDITAMENTO, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 della legge regionale 20/2005 » e dopo le parole « seguenti servizi » sono aggiunte le seguenti: « erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati ».
2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, è aggiunta la seguente « b-bis) essere accREDITATI ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005».

art. 2 modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, alla lettera b) sono aggiunte le parole « e accreditati ».

art. 3 modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è sostituito dal seguente comma:

« 1. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in Regione;
- b) rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) nucleo familiare con un unico figlio minore e ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a euro 30.000;
 - 2) nucleo familiare con due o più figli minori e ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 pari o inferiore a euro 50.000. ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, è aggiunto il seguente:

« 1 bis. Il beneficio è altresì riconosciuto, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE e a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, lettera b), alle madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio Sociale dei Comuni (SSC), di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 e s.m.i., della Regione Friuli Venezia Giulia o da un Centro Antiviolenza o soggetto gestore di Case Rifugio operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia e aderente alla rete nazionale "D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza – ai sensi del protocollo d'Intesa tra D.i.Re e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - siglato in data 16 maggio 2013, ovvero individuato dalle competenti strutture regionali in base alle previsioni di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».

Art. 4 modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, le parole « 20 gennaio » sono sostituite dalle seguenti « 28 febbraio ».

art. 5 modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per ogni servizio di cui all'articolo 1, comma 2 e per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 1 bis, il numero delle richieste suddivise per quadrimestre, con le relative mensilità di frequenza, presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per:

- a) modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;
- b) fascia ISEE del nucleo familiare, con esclusione della fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1 bis;

- c) durata della residenza o dell'attività lavorativa in Regione di almeno un genitore uguale o superiore a cinque anni;
- d) presenza di figli contemporaneamente iscritti e appartenenti al medesimo nucleo familiare. ».

art. 6 modifiche dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, le parole « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del beneficio, determinati ai sensi del comma 1 » e dopo le parole « sono graduati » sono aggiunte le seguenti « per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) numero 1) ».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2105, sono aggiunti i seguenti commi:
 - « 2 bis. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), la Giunta regionale determina l'importo mensile del beneficio sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale.
 - 2 ter. Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 2 il beneficio è determinato come segue:
 - a) in caso di ISEE fino a 30.000,00 euro, nella misura di cui ai commi 1 e 2 solo per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio è erogato nella misura prevista dal comma 2 bis;
 - b) in caso di ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro, nella misura prevista dal comma 2 bis per tutti i figli iscritti con esclusione del primo.
 - 2 quater. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 1bis, il beneficio è determinato nella misura prevista dal comma 2 bis se la madre ha due o più figli minori, mentre il beneficio è determinato nella misura prevista dai commi 1 e 2 e graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera a) se la madre ha un solo figlio minore. Nel caso di due o più figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2 il beneficio è determinato nella misura di cui ai commi 1 e 2 e graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera a) per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio è erogato nella misura prevista dal comma 2 bis.
 - 2 quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il beneficio determinato ai sensi dei commi da 1 a 2 quater è ridotto del 50 per cento se nessuno dei genitori, componenti il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da almeno 5 anni ».
3. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, le parole « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti « commi da 1 a 3 ».

art. 7 modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, la parola « anche » è soppressa.

art. 8 modifica dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, le parole « il cui ISEE rientra nelle fasce di cui all'articolo 6, comma 2, » sono soppresse e dopo le parole « a favore di utenti » sono aggiunte le seguenti « beneficiari delle misure di cui al presente regolamento ».

art. 9 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno educativo 2019/2020, la giunta regionale destina almeno il 50 per cento delle risorse disponibili ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) e aventi diritto al beneficio nella misura prevista dall'articolo 6, comma 2 bis.
2. Sono fatte salve le domande eventualmente presentate a partire dal 20 gennaio 2019, termine previsto dall'art. 4, comma 2bis, del DPR n. 139/2015 anteriormente alla modifica disposta dal presente Regolamento, ma è riconosciuta la facoltà ai richiedenti di integrare o di rinnovare le domande dal nuovo termine del 28 febbraio, qualora l'applicazione dei nuovi requisiti e criteri per l'attribuzione del contributo risultasse più favorevole.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE